

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
TERZA SEZIONE CIVILE

riunito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2017, composto dai Sig. ri magistrati:

dott. Francesco Remo Sterrato Presidente,
dott. Clelia Buonocore Giudice,
dott. Guido Romano Giudice estensore,

visti gli atti del procedimento n. 67099/2016 r.g. per reclamo proposto ex art. 669 *terdecies* c.p.c. dalla **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.** avverso l'ordinanza resa in data 19 settembre 2016 dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio cautelare n. 42926/2016 r.g.; letti gli atti di causa; sentite le parti;
a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 7 dicembre 2016,

premesso che, con ricorso depositato *ante causam* ai sensi dell'art. 700 c.p.c., **TIZIO** chiedeva al Tribunale di Roma che venisse disposta "l'esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale assunta in data 5/4/16 mediante compensazione parziale tra il debito dell'istante verso la società resistente per la sottoscrizione dell'aumento ed il credito vantato dal medesimo nei confronti della **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.** a titolo di finanziamento soci" e, per l'effetto, venisse ordinato "al dott. **CAIO** quale legale rappresentante della società resistente di depositare nel registro delle imprese di Roma l'attestazione che l'aumento di capitale è stato sottoscritto ed eseguito anche dal prof. **TIZIO**";

premesso ancora che, costituitasi **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.**, che concludeva per il rigetto del ricorso, il Tribunale, con ordinanza resa in data 19 settembre 2016, "ordina(va) alla **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.** di dare esecuzione all'aumento di capitale sottoscritto e versato mediante compensazione dal ricorrente **TIZIO** e di iscrivere le relative modifiche nel registro delle imprese";

premesso, infine, che, avverso a detta ordinanza, con atto depositato in cancelleria in data 6 ottobre 2016, la **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.** interponeva reclamo;

osserva quanto segue

TIZIO, con la proposizione della domanda cautelare, lamentava che, dopo la delibera assembleare del 5 aprile 2016, nel corso della quale era stato disposto l'aumento del capitale sociale da €. 10.000,00 a €. 85.000,00, nonostante avesse tempestivamente esercitato, con lettera raccomandata ricevuta dalla società il 29 aprile 2016, il diritto di opzione per la quota di propria spettanza mediante compensazione parziale del debito derivante dall'obbligo di versamento del capitale sottoscritto con il proprio maggior credito vantato nei confronti della società a titolo di finanziamento soci, l'amministratore aveva rifiutato di dare seguito alla liberazione della quota sottoscritta, dichiarando che il versamento del relativo importo non potesse avvenire mediante compensazione e aveva successivamente iscritto nel registro delle imprese la delibera di variazione del capitale sociale senza tenere conto della sottoscrizione effettuata da esso ricorrente, la cui quota di partecipazione al capitale sociale risultava quindi ridotta dal 33,33% al 5,56%.

Ebbene, con l'ordinanza oggetto del presente reclamo, il Tribunale di Roma - richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società - ordinava alla società resistente di dare esecuzione all'aumento di capitale sottoscritto e versato mediante compensazione dal ricorrente **TIZIO** e di iscrivere le relative modifiche nel registro delle imprese.

Con l'interposto reclamo, la **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.** deduceva l'erroneità della decisione del giudice di primo grado evidenziando, da una parte, che l'aumento di capitale - peraltro sollecitato proprio dal socio **TIZIO** - era stato deliberato dall'assemblea della società al fine di reperire, con assoluta urgenza, la liquidità necessaria per provvedere al pagamento della rata di un mutuo di imminente scadenza, con la conseguenza che tale finalità risulterebbe del tutto svilita ove fosse consentito al socio di compensare il debito relativo all'aumento di capitale con il credito da restituzione di precedenti finanziamenti, e, dall'altra, che i finanziamenti eseguiti da **TIZIO** dovevano dirsi postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c. con conseguente inoperatività della compensazione.

Così delineato il perimetro delle valutazioni demandate a questo Collegio, il Tribunale ritiene che il reclamo proposto dalla **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.** non sia fondato, sebbene la motivazione del provvedimento di primo grado debba essere integrata nei termini che seguono.

Va infatti, in primo luogo, condivisa l'affermazione di diritto contenuta nel provvedimento reclamato secondo la quale, in linea di principio, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario, che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società (Cass., 19 marzo 2009, n. 6711; Cass., 24 aprile 1998, n. 4236; Cass., 5 febbraio 1996, n. 936; nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Napoli, 17 marzo 2008; Trib. Milano, 9 febbraio 1995; App. Roma, 3 settembre 2002). D'altra parte, appare del tutto evidente che l'aumento di capitale sottoscritto attraverso l'estinzione per compensazione di un debito del socio non è contrario all'interesse della società o dei terzi, comportando, comunque, l'estinzione del debito della società nei confronti del socio e, in definitiva, un aumento della garanzia patrimoniale generica offerta dalla società ai creditori.

Ciò posto, deve ulteriormente precisarsi che il principio ora espresso opera in via generale senza necessità che la deliberazione, che abbia ad oggetto l'operazione sul capitale, preveda alcunché sul punto. È stato così efficacemente osservato che l'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società (che sia certo, liquido ed esigibile) anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento: tale compensazione, qualora sia legale e abbia quindi ad oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c., non richiede il consenso della società, nemmeno nel momento in cui viene eseguita la sottoscrizione (così, Massima n. 125 del 5 marzo 2013 del Consiglio notarile di Milano che precisa altresì che, qualora il sottoscrittore intenda invece avvalersi, a tali fini, di un credito certo e liquido, ma non esigibile, la compensazione richiede il consenso della società ai sensi dell'art. 1252 c.c.).

L'assemblea dei soci, nel disporre l'operazione sul capitale, tuttavia potrebbe statuire l'esclusione della compensabilità tra credito da restituzione e debito da aumento di capitale. In definitiva, l'assemblea non deve obbligatoriamente deliberare sulla compensabilità del debito da sottoscrizione, se non per escluderla richiedendo la liberazione dell'aumento mediante versamento in denaro.

Proprio per tale ragione non è fondata la prima doglianza sollevata da parte reclamante. È certamente vero che, nel caso di specie, l'aumento di capitale fu disposto dall'assemblea della **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.**, al fine di reperire la liquidità necessaria per far fronte al pagamento di una rata del mutuo ed alla ristrutturazione di alcuni impianti. Infatti, di tali necessità si rinviene traccia nella

relazione dell'amministratore unico allegata al verbale assembleare del 26 ottobre 2015 ove si legge che "il punto nodale della situazione societaria è dato però dalla situazione finanziaria complessiva che, oltre ai debiti pregressi già detti, deve far fronte anche all'imminente scadenza della rata di mutuo ... per circa 47.500 euro, da reperire d'urgenza e già oggetto di una richiesta di immediato versamento in c/capitale da parte dei soci. Appare però altresì impellente l'esigenza di sistemare alcune parti dell'impianto che la vetustà, ma anche l'incuria, hanno reso inutilizzabili e che non consentono di sfruttare le potenzialità reddituali dell'impianto sportivo (...). Appare pertanto opportuno prevedere nell'immediato l'immissione sotto qualsiasi forma di almeno 45.000 euro di liquidità e, successivamente, ulteriori mezzi freschi in occasione del già proposto aumento di capitale sociale fino ad un massimo complessivo di circa 75 mila euro". Ulteriormente, nella medesima deliberazione del 26 ottobre 2015 si legge che "dal piano finanziario emerge l'esigenza di reperire entro il 30/11/2015, risorse di natura straordinaria per non meno di €, 45.000, principalmente dovuta alla scadenza, al 30/11/2015, della rata di mutuo ... ammontante a circa 47.500,00 euro. Sul punto l'avv. ... quale delegato del prof. **TIZIO** propone che tali risorse vengano reperite tramite sottoscrizione di aumento del capitale sociale, al valore nominale anche in deroga, stante l'urgenza, ai termini di legge per la sottoscrizione. Il tutto finalizzato all'esigenza di avere la disponibilità finanziaria entro il 29/11/2015".

Tuttavia, l'esigenza di reperire immediata liquidità, sebbene in qualche modo esplicitata, resta confinata nell'ambito dei motivi, in quanto l'assemblea dei soci, nella deliberazione del 5 aprile 2016, non ha inteso (si deve credere volontariamente) predisporre i meccanismi giuridici per impedire la compensabilità del debito da aumento di capitale con il credito da restituzione dei precedenti finanziamenti. In altre parole, se i soci avessero voluto che l'operazione sul capitale facesse confluire nelle casse societarie esclusivamente liquidità da utilizzare per i pagamenti da eseguirsi, l'assemblea avrebbe potuto (e dovuto) escludere la compensabilità dell'apporto di capitale con i crediti vantati dai soci. Non avendo l'assemblea a tanto provveduto, risulta applicabile alla fattispecie in esame il principio generale della compensabilità sopra richiamato.

Tanto chiarito, può passarsi all'esame del rapporto tra compensabilità del debito da aumento di capitale ed il principio di postergazione dei finanziamenti dei soci.

L'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (primo comma) e che si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma

effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento (secondo comma). Ebbene, ad avviso di questo Collegio, il principio della compensabilità tra credito del socio, avente ad oggetto la restituzione di un precedente finanziamento, e debito, avente ad oggetto l'ammontare dell'aumento del capitale, trova il proprio limite nell'ipotesi in cui i finanziamenti eseguiti dai soci siano soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c..

Come è noto, la norma ora richiamata -che essendo posta a tutela dei creditori sociali viene considerata inderogabile- non opera sul piano della fattispecie, attraverso una riqualificazione del finanziamento in apporto di capitale, ma su quello della disciplina, mediante la postergazione della restituzione rispetto al pagamento degli altri creditori sociali. I finanziamenti, ancorché postergati, conservano la loro natura di finanziamenti con l'unico limite che la loro restituzione non deve avvenire in danno dei creditori non subordinati.

In estrema sintesi, deve evidenziarsi che, sotto il profilo soggettivo, la postergazione in argomento si applica ai finanziamenti eseguiti da coloro che, al momento dell'esecuzione del finanziamento e dunque dell'erogazione della somma in favore della società, risultano soci. Il collegamento tra la qualità di socio e l'operazione di finanziamento comporta la duplice conseguenza che, da una parte, a nulla rileva la successiva cessione della partecipazione sociale a terzi, restando anche in tal caso opponibile al cessionario che pretenda la restituzione la postergazione del finanziamento, e, dall'altra, che la norma non si applica al caso in cui il finanziatore sia divenuto socio in epoca successiva all'erogazione del finanziamento.

Dal punto di vista oggettivo, invece, i presupposti della postergazione sono individuati dalla norma nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Tralasciando in questa sede una corretta disamina dei concetti indicati dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., ci si può limitare ad evidenziare che una parte della dottrina propende per una lettura unitaria della disposizione in esame, secondo la quale il presupposto della postergazione sarebbe costituito da una situazione di crisi che ponga la società a rischio di insolvenza. In altre parole, secondo un simile approccio, il finanziamento del socio deve essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso era altamente

probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori. Tale posizione, d'altra parte, è stata fatta propria dalla giurisprudenza di merito, la quale è acceduta ad una interpretazione della disciplina dei presupposti di postergazione ex art. 2467 c.c. individuante nell'elencazione normativa di tali presupposti l'esemplificazione di una unitaria nozione definibile quale "rischio di insolvenza" dante luogo a una sorta di "concorso potenziale" tra tutti i creditori della società. In particolare, si è affermato che tale interpretazione unitaria del secondo comma appare preferibile in quanto, da un lato, assicura oggettività al primo parametro normativo altrimenti di opinabile lettura anche alla luce delle scienze economiche e, d'altro lato, chiarisce il significato sempre oggettivo del secondo parametro normativo, ove il riferimento a situazioni nelle quali "sarebbe stato ragionevole un conferimento", implica il rinvio a un comportamento "ragionevole" (vale a dire standardizzato, socialmente tipico) non tanto del socio quanto del terzo finanziatore, il quale, appunto in presenza di una crisi dell'impresa, non sarebbe "normalmente" disposto a finanziarla (Trib. Milano, 11 novembre 2010; Trib. Milano, 14 dicembre 2014 e Trib. Milano, 14 marzo 2014).

Ciò posto, preme sottolineare che, ai fini dell'operatività del regime della postergazione, il requisito oggettivo deve sussistere tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della restituzione di esso (potendo certamente la società, superata la crisi finanziaria e tornata in equilibrio finanziario, procedere al rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci). In altre parole, un finanziamento eseguito dal socio in un periodo di equilibrio finanziario della società non diviene postergato in caso di peggioramento della situazione finanziaria della società e, dunque, di sopravvenienza del descritto "rischio di insolvenza". In tal caso, dunque, il socio può pretendere la restituzione del proprio finanziamento e l'amministratore non può opporre la postergazione di esso. Tale principio trova, peraltro, il proprio limite nell'ipotesi in cui nel comportamento del socio - che ometta di chiedere la restituzione alle scadenze pattuite e che neppure solleciti la società ad adempiere- possano scorgersi gli estremi (non tanto di un mero comportamento omissivo, ma) di un vero e proprio accordo intercorso tra socio e società diretto a sostenere (ulteriormente) la società dal punto di vista finanziario in un momento in cui sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento.

A tali annotazioni non resta che aggiungere che la postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto

al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l'effetto di prorogare *ex lege* la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento e ad impedire in tal modo l'esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.

Ciò posto, l'inesigibilità del credito derivante dalla postergazione legale necessariamente impedisce l'operatività della compensazione con il debito del medesimo socio derivante dall'aumento di capitale. E va da sé che l'art. 2467 c.c. è ostativo all'operare tanto della compensazione legale, mancando il requisito dell'esigibilità di uno dei due crediti, quanto della compensazione volontaria in quanto l'amministratore della società ha il dovere di opporre la postergazione del finanziamento del socio. Infatti -premesse che, secondo l'orientamento cui aderisce questo Tribunale, il regime della postergazione opera al di fuori della fase di liquidazione o di una procedura concorsuale e, dunque, anche nella fase operativa della società (*durante societate*) (Trib. Milano, Il novembre 2010; Trib. Milano, 13 giugno 2016)- gli amministratori sono tenuti ad eccepire la condizione di inesigibilità del credito, derivante dalla postergazione, al socio richiedente il rimborso del finanziamento laddove al momento del richiesto rimborso sussistano creditori "ordinari" (vale a dire creditori non soci), titolari di crediti scaduti e non soddisfatti o comunque non ancora scaduti. Come è stato efficacemente evidenziato, l'inesigibilità va intesa come vero e proprio divieto di adempiere fino a che la società si trovi nella situazione patrimoniale descritta dal secondo comma dell'art. 2467 c.c. In questa prospettiva gli amministratori, che al contrario restituiscano ai soci quanto da loro versato in pendenza di postergazione, sono responsabili verso la società e verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (Trib. Roma, 1 giugno 2016).

Pertanto, il dovere dell'amministratore di eccepire la postergazione del finanziamento implica necessariamente l'impossibilità di predicare la compensabilità (volontaria) del debito da aumento con il credito da finanziamento (postergato) del socio.

La difesa di **TIZIO** richiama il disposto di una massima (la n. 23 del 21 settembre 2011) del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato secondo la quale - fermo restando che è sempre possibile liberare l'aumento di capitale sottoscritto mediante compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto - non osta a tale operazione neppure il fatto che ricorrano le condizioni per la postergazione dei crediti dei soci stabilite dall'art. 2467 c.c., posto che la conversione del credito da finanziamento in capitale di rischio concorre alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione. Secondo tale impostazione, l'operazione appare tutelare proprio la

posizione dei creditori della società, in quanto l'effetto della compensazione è quello di rendere definitivamente inesigibile (dato che il rimborso del capitale è l'ultima delle fasi della liquidazione) quel credito che invece lo sarebbe solo transitoriamente per l'operare della postergazione.

Il Tribunale ritiene di non potere accogliere tale impostazione.

Infatti, come già evidenziato (e, come d'altra parte, confermato nella motivazione della massima in esame), la postergazione legale, ponendosi come condizione sospensiva del diritto al rimborso, impone l'inesigibilità da parte del socio del credito e l'obbligo per gli amministratori di non procedere al rimborso.

In questa prospettiva, non è condivisibile la conclusione che, con la compensazione in argomento, si ottiene la conversione del credito da finanziamento in capitale di rischio perché, attraverso l'estinzione (mediante compensazione) del debito del socio derivante dall'aumento di capitale, l'operazione in argomento, complessivamente riguardata, implica necessariamente una impropria restituzione del finanziamento stesso.

In altre parole, la compensazione costituisce, ad avviso del Tribunale, una forma di "restituzione" del finanziamento contraria alla norma di cui all'art. 2467 c.c..

In questo modo, la compensazione incide, ledendolo, sul regime "legale" previsto dall'art. 2467 c.c. -norma, come si è detto, inderogabile- della non restituibilità del finanziamento al socio.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'affermazione di principio formulata dalla reclamante - concernente l'inoperatività della compensabilità in presenza di finanziamenti soggetti a postergazione - è fondata.

Occorre, ora, esaminare l'operatività del regime della postergazione nel caso di specie. Va, sul punto, premesso che è onere della parte che rileva il carattere postergato dei finanziamenti dimostrare la ricorrenza nella fattispecie degli elementi soggettivi ed oggettivi prima sommariamente descritti. Così, ad es., è stato affermato che incombe sulla società convenuta dal socio per la restituzione del finanziamento eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 2467 c.c. (Trib. Milano, 25 gennaio 2016; Trib. Milano 13 ottobre 2016).

Nessun dubbio, dunque, che, nel caso in esame, sia la società a dovere provare il carattere postergato dei finanziamenti eseguiti dal socio in favore della società.

Ebbene, ritiene il Tribunale che **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.** abbia completamente omesso di assolvere all'onere probatorio su di essa gravante.

Sotto un primo profilo, si osserva che la società non ha neppure allegato di avere proceduto alla corretta iscrizione dei debiti nei confronti dei soci sulla base di quanto disposto dall'art. 2427 n. 19 bis c.c. che prevede l'obbligo di separata indicazione nella

nota integrativa dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (norma questa applicabile anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata fino all'entrata in vigore del d.lgs 18 agosto 2015, n. 139 che, come è noto, si applica a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016). Tale circostanza -che pure non assume carattere decisivo, non potendo certo la corretta o meno iscrizione nel bilancio incidere sul regime legale (determinandolo o eliminandolo) della postergazione- appare significativa del fatto che la stessa società non ritenga quei finanziamenti soggetti al regime della postergazione.

Ciò posto, a prescindere dall'indicata circostanza, il Tribunale osserva come la difesa della società abbia omissis di provare la sussistenza dei presupposti oggettivi al momento dell'erogazione dei finanziamenti da parte del socio **TIZIO**. In particolare, la **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.** si è limitata a specificare che, al momento in cui fu deliberato l'aumento di capitale, la società aveva necessità di liquidità per far fronte ad alcuni pagamenti.

Sul punto, va osservato in primo luogo che le difficoltà a far fronte a talune obbligazioni societarie non integrano, in assenza di altri elementi (che la parte gravata dell'onere della prova dovrebbe allegare e dimostrare in giudizio), gli estremi del "rischio di insolvenza" che, come in precedenza rilevato, costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'art. 2467 c.c.. Ancora, sotto altro profilo, non è stato dedotto che il presupposto in esame ("rischio di insolvenza") fosse sussistente al momento dell'erogazione dei finanziamenti dal socio oggi reclamato e che si sia mantenuto inalterato al momento della richiesta di restituzione (tramite compensazione). D'altra parte, la **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.** non ha neppure indicato le date in cui i precedenti finanziamenti - poi utilizzati dal socio in compensazione - sono stati erogati con la conseguenza che è impossibile valutare se i presupposti oggettivi per l'applicazione della postergazione fossero presenti al momento del sorgere dell'obbligazione restitutoria.

Né, infine, la società ha dedotto che la mancata restituzione dei finanziamenti (erogati eventualmente in momenti di equilibrio finanziario) sia stata il frutto di accordi volti a supportare finanziariamente la società con conseguente operatività, secondo quanto esposto in precedenza, della postergazione a finanziamenti in origine non soggetti a tale regime.

In definitiva, limitandosi ad allegare una situazione di mera difficoltà economica della società al momento (non già dell'erogazione dei finanziamenti, ma) dell'approvazione della deliberazione dell'operazione sul capitale, la **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.** non ha provato il carattere postergato dei finanziamenti opposti in compensazione da **TIZIO**.

Conseguentemente, non vi sono ragioni per escludere l'operatività del principio generale secondo il quale, come ampiamente evidenziato, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle partecipazioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società

Dalle precedenti considerazioni segue il rigetto del reclamo proposto dalla **Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l.**

La reclamante, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del reclamato.

P.Q.M.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma, in composizione collegiale:

I) rigetta il reclamo proposto dalla Polisportiva Alfa S.S.D. a r.l. avverso all'ordinanza emessa in data 16 settembre 2016;

II) condanna il reclamante alla refusione, in favore di parte reclamata, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 2.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 150/6, iva e cpa come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 10 gennaio 2017

Il Presidente

(Francesco Remo Scerrato)